

D.L. 29 marzo 2004, n. 81 ⁽¹⁾.

Interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica ^(1/circ).

⁽¹⁾ Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 marzo 2004, n. 76 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, [L. 26 maggio 2004, n. 138](#) (Gazz. Uff. 29 maggio 2004, n. 125), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

^(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente istruzione:

- *A.R.A.N. (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni)*: Nota 24 novembre 2004, n. 8695.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della [Costituzione](#);

Vista la [legge 24 dicembre 2003, n. 350](#), recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004);

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di fronteggiare i pericoli insorti a livello nazionale e internazionale connessi al bioterrorismo, che impongono adeguati interventi nei settori della organizzazione sanitaria, della prevenzione e del controllo delle malattie, con relativa analisi e gestione dei rischi, nonché di disciplinare i settori della genetica molecolare e le altre metodiche di rilevazione e diagnosi;

Ritenuta l'urgenza, in rapporto alle malattie trasmissibili con particolare riferimento al riemergere della SARS, di assicurare misure sanitarie di

contrasto e di garantire la salute pubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 2004;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali;

Emana il seguente decreto-legge:

2-septies. 1. Il comma 4 dell'articolo 15-*quater* del [decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502](#), è sostituito dal seguente:

«4. I soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3 possono optare, su richiesta da presentare entro il 30 novembre di ciascun anno, per il rapporto di lavoro non esclusivo, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Le regioni hanno la facoltà di stabilire una cadenza temporale più breve. Il rapporto di lavoro esclusivo può essere ripristinato secondo le modalità di cui al comma 2. Coloro che mantengono l'esclusività del rapporto non perdono i benefici economici di cui al comma 5, trattandosi di indennità di esclusività e non di indennità di irreversibilità. La non esclusività del rapporto di lavoro non preclude la direzione di strutture semplici e complesse».

2. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 15-*bis* del [decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502](#), e successive modificazioni, è differito alla data della stipulazione del relativo contratto collettivo nazionale di lavoro successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono fatti salvi gli effetti degli atti amministrativi definitivi, emanati dagli organi preposti nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2003 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, compiuti in ottemperanza delle disposizioni previste dal citato comma 3 dell'articolo 15-*bis* del [decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502](#) ⁽⁹⁾.

(9) Articolo aggiunto dalla [legge di conversione 26 maggio 2004, n. 138](#).
